

Documento informativo con raccomandazioni chiave

Come rendere più sensibili e focalizzate sui minori le misure dell'UE proposte nel Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, concernente i minori migranti alla frontiera esterna dell'Unione europea

Febbraio 2021



Sommario

1. Introduzione e panoramica delle raccomandazioni chiave	3
1.1. Le nuove procedure di frontiera proposte in sintesi	3
1.2. Panoramica delle raccomandazioni chiave	4
2. Le raccomandazioni chiave in particolare	5
2.1. Le procedure di frontiera proposte dall'UE dovrebbero essere riadattate in modo che siano attuate soprattutto come fase di triage in un approccio migliorato di gestione del caso, in particolar modo per l'identificazione e la segnalazione di persone in situazioni vulnerabili lontane dai confini	5
2.2. Le procedure di controllo europee devono essere più incentrate sui minori e devono tener conto delle loro sensibilità	8
2.3. Le procedure di screening devono includere misure di salvaguardia specifiche per i minori nelle procedure di screening	11
Fornitura di informazioni, supporto indipendente e assistenza.....	11
Identificare se un individuo è un minore.....	12
Identificare se un minore è accompagnato da un genitore, un tutore legale o un tutore non legale.....	13
Controlli sanitari e individuazione dei rischi medici.....	14
Identificazione di ulteriori vulnerabilità.....	15
Identificazione e segnalazione dei minori vittime di tratta	16
Identificazione dei rischi per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico	17
Il processo di de-briefing.....	17
Divieto di detenzione e privazione della libertà	18
2.4. Il conseguimento della trasparenza e della affidabilità delle procedure alla frontiera sarà vitale per evitare violazioni dei diritti delle persone alla frontiera	21
Conclusioni	23

1. Introduzione e panoramica delle raccomandazioni chiave

Il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, pubblicato dalla Commissione a settembre 2020, contiene una vasta serie di raccomandazioni e misure proposte sulla gestione dell'asilo e della migrazione nell'Unione europea. A maggio 2020 la Child Circle (Circolo di Bambini) and KIND (Kids in Need of Defense, Bambini bisognosi di difesa) ha pubblicato un comune [Documento informativo e raccomandazioni chiave riguardo le misure da rispettare ai confini europei per i minori non accompagnati](#). In seguito alla pubblicazione del Patto, a dicembre 2020, un [accordo congiunto](#), pubblicato da un gruppo di ONG in Europa, ha diffuso ampie preoccupazioni circa l'effetto del Patto sui minori, nonché raccomandazioni generali per un cambiamento, anche per quanto riguarda le misure di confine proposte, che rappresentano il cardine dell'intero sistema proposto dall'Unione europea. A gennaio 2021 la Child Circle and KIND ha pubblicato delle raccomandazioni all'UE nella sua inchiesta sull' [Advancing Protection for Unaccompanied Children in Europe by Strengthening Legal Assistance \(Migliorare la protezione dei bambini non accompagnati in Europa rafforzando l'assistenza legale\)](#).

Le finalità del documento sono: **un'analisi più attenta delle problematiche che si verificano per i minori ai confini esterni dell'UE, l'individuazione delle sfide, che devono essere considerate più da vicino, e una maggiore condivisione di raccomandazioni dettagliate riguardo le nuove procedure di frontiera e di screening proposte dell'UE.**

1.1. Le nuove procedure di frontiera proposte in sintesi

Il Nuovo patto introduce una procedura di frontiera obbligatoria per chi giunge a uno dei confini dell'UE per via aerea, via mare, via terra o per chi viene individuato per la prima volta all'interno dell'Unione europea, avendo precedentemente effettuato un ingresso irregolare.

Tale patto prevede che i cittadini di Paesi terzi, in arrivo senza permesso idoneo, saranno prima controllati al confine. Questo significa che la loro identità, inclusi i rischi che possono rappresentare per la sicurezza nazionale e per l'ordine pubblico, saranno verificati rispetto a qualsiasi altro dato già esistente. Saranno anche soggetti a controlli sanitari e di sicurezza e la loro età dichiarata potrà essere messa in discussione. Non è necessario che il controllo avvenga in presenza di tutori o avvocati, né sono specificati obblighi riguardo il consenso informato, né sono specificati mediatori culturali o interlocutori né interpreti che abbiano esperienza con i minori. A scopo di controllo, le persone potrebbero essere potenzialmente detenute fino a cinque giorni e, in alcune circostanze, fino a dieci giorni.

Dopo tale processo di controllo proposto, nel caso in cui non appartengano a specifiche categorie esenti, tra cui quella di essere un minore non accompagnato o una famiglia con minori sotto i 12 anni, i cittadini di Paesi terzi potrebbero essere soggetti a procedure di asilo o di rimpatrio alla frontiera con possibilità di detenzione fino a dieci mesi durante tali procedure. Le procedure obbligatorie di asilo e rimpatrio alla frontiera si applicano ai cittadini di Paesi in cui il tasso medio di protezione dell'UE in quel Paese è inferiore al 20%. Tale procedura di frontiera comporterà procedure accelerate e ridotte misure di salvaguardia. Ad esempio,

l'assistenza legale sarà fornita solo in caso di richiesta. Poiché le famiglie con minori sopra i 12 anni non sono esenti da queste procedure di frontiera, i minori non accompagnati potrebbero essere detenuti per periodi di tempo significativi, così come i bambini non accompagnati erroneamente considerati adulti.

Si propone, durante tutto il processo, di considerare i cittadini di Paesi terzi come non ancora entrati nell'UE. Inoltre, le persone individuate per la prima volta sul territorio potrebbero essere soggette a procedure di frontiera, a prescindere dall'età o dalla loro situazione.

L'introduzione di queste procedure restrittive e applicabili in maniera così ampia, accompagnate alla detenzione, si basa sul presupposto che molte persone che giungono nell'UE non hanno i requisiti per la residenza e la protezione internazionale o di altro tipo e che dovrebbero essere rimpatriate rapidamente dai confini dell'UE in paesi terzi.

1.2. Panoramica delle raccomandazioni chiave

- › Le procedure di frontiera proposte dall'UE non dovrebbero diventare un sostituto accelerato delle ordinarie procedure di gestione della migrazione all'interno dell'Unione europea. Questo potrebbe potenzialmente avere serie conseguenze negative per i minori migranti. Piuttosto, la procedura di controllo proposta dovrebbe essere riadattata, in modo che sia usata principalmente come fase di triage in un approccio migliorato di gestione dei casi, in particolare per identificare e segnalare persone in situazioni vulnerabili lontane dai confini.
- › La procedura di controllo proposta dall'UE deve essere progettata con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità. La procedura di controllo deve essere esplicitamente adattata e basata sul principio di migliori interessi, in particolare assicurando che la situazione di ogni minore, non accompagnato o in viaggio con membri della propria famiglia o adulti, sia valutata durante il controllo. Così come si va incontro alle responsabilità di gestione della migrazione, anche la procedura di controllo dovrebbe essere parte di un sistema integrato per la protezione dei minori. Le misure dell'UE dovrebbero riconoscere espressamente le responsabilità di protezione dell'infanzia implicate dall'arrivo dei bambini alla frontiera. Dovrebbe essere sviluppata una guida dell'UE su come ciò possa essere raggiunto per assistere gli Stati membri a tal riguardo.
- › Si dovrebbero attuare specifiche misure di salvaguardia per i minori durante tutto il processo di controllo. Tali misure dovrebbero riguardare il fornire informazioni, il supporto e l'assistenza indipendenti per i minori, il riconoscere se un individuo è minore o meno, se è accompagnato da un genitore, tutore legale o assistente abituale, l'attuare controlli sanitari e l'individuazione di rischi medici, il riconoscere ulteriori vulnerabilità, l'individuazione e la segnalazione di minori sospetti vittime di traffico, dei rischi alla sicurezza

nazionale e all'ordine pubblico, il processo di de-briefing e il divieto di detenzione e privazione della libertà.

- > Ottenere trasparenza e responsabilità per le procedure di frontiera sarà vitale per evitare violazioni dei diritti delle persone ai confini, che siano il risultato di azioni deliberate oppure di omissioni, come l'incapacità di adoperare risorse adeguate. I meccanismi di controllo proposti devono essere pensati in modo da tenere in considerazione i bisogni specifici dei minori, nonché le misure di salvaguardia da attuare per gli stessi.

2. Le raccomandazioni chiave in particolare

2.1. Le procedure di frontiera proposte dall'UE dovrebbero essere riadattate in modo che siano attuate soprattutto come fase di triage in un approccio migliorato di gestione del caso, in particolar modo per l'identificazione e la segnalazione di persone in situazioni vulnerabili lontane dai confini.

L'introduzione proposta delle procedure di frontiera obbligatorie viene definita una risposta necessaria e proporzionata all'alto numero di cittadini di paesi terzi, che sono giunti ai confini dell'Unione europea negli ultimi anni, e alla percentuale relativamente alta di tutti i richiedenti asilo da uno specifico Stato, che tuttavia non hanno i requisiti per la protezione internazionale.

Questo fondamento logico fa emergere a riguardo evidenti problemi, illustrati di seguito:

- a) La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati fornisce la possibilità di garantire protezione agli individui di uno Stato, sebbene non venga garantita a molti altri in provenienza dallo stesso. Questo si applica sia delineando la situazione particolare per cui è necessaria protezione, in termini di timore di persecuzione per razza, nazionalità, religione, opinione politica, sia riconoscendo che per alcuni individui potrebbe essere necessaria protezione in quanto membri di un gruppo sociale particolare. Inoltre, l'approccio restrittivo che viene proposto propende a svantaggiare molti individui che non sono in grado di esprimere a pieno le proprie richieste senza supporto. In particolare, esso potrebbe avere un effetto negativo sui minori, che possono essere perseguitati per motivi che non interessano gli adulti nel loro paese di origine. Inoltre, i minori potrebbero avere difficoltà al confine ad esprimere una richiesta di asilo valida senza l'assistenza di un tutore o un avvocato, e senza che ci sia il tempo per loro necessario a stabilire un rapporto di fiducia con gli stessi.

- b) I dati sulle decisioni di prima istanza sono anche ingannevoli, poiché non prendono in considerazione il numero significativo di individui che riescono all'appello e per i quali si decide che hanno diritto alla protezione internazionale.
- c) Inoltre, i dati basati sulle richieste di protezione internazionale non prendono in considerazione il numero significativo di individui che possono dimostrare che non concedere loro il permesso di soggiorno equivarrebbe a una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o della legge internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e che possono, quindi, avere diritto allo stato di protezione nazionale secondo il diritto interno in molti stati membri dell'UE (vedere più avanti il [Rapporto comparativo sullo stato di protezione nazionale in UE e Norvegia del 2020](#) della Rete Europea sulle Migrazioni).
- d) La proposta procede inoltre basando la responsabilità per i controlli iniziali sul numero relativamente esiguo di stati in cui i migranti arrivano, a causa delle operazioni di ricerca e soccorso e delle tratte organizzate dai trafficanti di esseri umani. Non riesce in tal modo a riconoscere che dove le procedure di frontiera sono troppe e i meccanismi di controllo inadeguati, aumenterà anche la tendenza a risposte di «respingimento».
- e) Allo stesso modo, è stata posta poca attenzione alle esperienze di quegli Stati che finora hanno provato a gestire gli arrivi alla frontiera negli «hotspot»(punti di crisi). Si presentano sfide significative nel periodo immediato dopo l'arrivo, quando uno Stato prova a raggiungere un equilibrio idoneo tra la necessità di una procedura di frontiera più rapida ed efficace e il rispetto per i diritti fondamentali di chi arriva ai confini dell'UE. Quanto detto vale soprattutto nel caso in cui gli individui in arrivo siano minori.
- f) Inoltre, la proposta non si rivolge in modo soddisfacente alla fatto che le persone provenienti da Paesi terzi potrebbero oltrepassare il confine illegalmente, non passando da una frontiera ufficiale. Difatti, misure più stringenti al confine potrebbero aggravare il rischio che le persone, inclusi i minori, si rivolgano a contrabbandieri e trafficanti, usando queste rotte spesso più pericolose.
- g) La proposta prevede altresì che le persone individuate successivamente nel territorio siano portate alla frontiera, cosa che le priverebbe di sistemi di supporto già avviati. Per i minori non accompagnati ciò si traduce in un mancato accesso a un sistema di protezione dei minori, in cui avrebbero accesso ad accordi di cura alternativa, nonché a un tutore e a un avvocato. Invece, vengono condotti in zone di confine dove potrebbero non avere accesso a questi professionisti e dove il loro supporto potrebbe non rispettare gli standard accordati per la protezione dei minori.
- h) Inoltre, non è chiaro se le proposte sarebbero applicabili in molti stati membri dell'UE, poiché al momento non sono attrezzati per attuare queste procedure o per trattenere un così ampio numero di migranti ai confini. Ad esempio, le zone di confine spesso non hanno spazi adatti ai minori, personale per la protezione dei minori e costanti procedure di rimpatrio.
- i) Infine, se da una parte è positivo che la Commissione europea abbia riconosciuto che la procedura di asilo al confine proposta non si applica alle persone vulnerabili, inclusi i minori non accompagnati, o i minori accompagnati sotto i 12 anni e le loro famiglie, non riteniamo tuttavia che alcun minore accompagnato, a prescindere

dall'età, dovrebbe subire tali procedure ed essere trattenuto al confine per un periodo di tempo anche molto lungo. Più in generale, siamo preoccupati che le procedure restrittive proposte, con misure di salvaguardia ridotte e la possibilità di detenzione protratta nel tempo, diano luogo a rischi di violazioni dei diritti umani per tutti i cittadini di paesi terzi.

- j) Non è possibile evitare tali rischi con la finzione giuridica che un cittadino di un paese terzo non è entrato nell'UE, quando in realtà sono fisicamente nel territorio di uno Stato membro e sono processati da impiegati di quello Stato. Questa finzione giuridica è stata dichiarata illegittima dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ad esempio, nella causa **Amur c. Francia**, Ricorso n. 19776/92, la Corte ha accettato che, se la Francia trattiene quattro cittadini somali in un aeroporto internazionale, questi sono soggetti alla legge francese e nella causa **Hirsi Jamaa e ALTRI c. Italia**, Ricorso n. 27765/09, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui una nave italiana soccorra migranti in mare, questi diventino soggetti alla legge italiana. Gli Stati dovrebbero inoltre rispettare gli obblighi all'Articolo 2 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia e assicurare i diritti di ogni minore all'interno della propria giurisdizione senza discriminazioni, inclusi i minori che cercano di entrare nella loro giurisdizione.

Conclusioni: pertanto, il fondamento logico del Patto per le nuove procedure di frontiera sembra non essere basato sull'evidenza dei fatti. In aggiunta, sembra che non sia stata preventivamente effettuata un'adatta valutazione dell'impatto sui diritti dei minori, come raccomandato nella [documentazione programmatica](#) della rete europea dei difensori civici per i bambini e dalla guida autorevole del Comitato sui diritti dell'infanzia dell'ONU nella sezione Commenti generali. Tale valutazione dell'impatto sui diritti dei minori dovrebbe considerare se le misure proposte rispettano i diritti dei minori e se sono necessarie, proporzionali e attuabili. Inoltre, sono presenti preoccupazioni significative riguardo il fatto che tali procedure creeranno serie violazioni delle leggi sui diritti umani e, allo stesso tempo, non riusciranno ad essere efficaci in termini di gestione dei confini. Per tali ragioni, raccomandiamo che le procedure di frontiera e di controllo proposte, nel loro insieme, siano riviste e riadattate.

In breve: le nostre raccomandazioni sulla riformulazione delle finalità delle procedure di frontiera e controllo proposte.

- ✓ Le zone di frontiera dovrebbero essere riconosciute come appartenenti alla giurisdizione geografica e giuridica dello Stato membro e nessun cittadino di Paesi terzi dovrebbe essere considerato come non «entrato» nello Stato.
- ✓ Più in generale, la riforma delle proposte del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo dovrebbe iniziare riconsiderando se le persone richiedenti asilo e altra protezione non potrebbero essere meglio gestite e protette con il rafforzamento delle esistenti disposizioni di procedura e accoglienza nell'EU. Questo significa migliorare e potenziare la gestione dei casi in tutte le ordinarie procedure per la gestione della migrazione e dell'asilo.

- ✓ Qualsiasi altra nuova procedura di controllo dell'UE dovrebbe essere adattata come il primo passo in questo sistema di gestione dei casi migliorato. Lo scopo principale dovrebbe essere il triage (rinvio e controllo della vulnerabilità), considerando la protezione più efficiente dei diritti umani degli individui in arrivo e la gestione delle sfide che tali arrivi pongono agli Stati che li ricevono.
- ✓ Le procedure di frontiera obbligatorie dell'UE dovrebbero limitate a due finalità primarie:
 - a) **controllo**, che serve a identificare possibili rischi alla salute, alla sicurezza e all'ordine pubblico, nonché **una verifica della vulnerabilità dell'individuo** per identificare e indirizzare gli individui a procedure appropriate lontano dalla frontiera:
 - b) intraprendere solo quelle procedure di determinazione dello stato degli adulti, che possano essere attuate in modo accelerato alla frontiera. Questo riguarda solo casi **manifestamente infondati**. Le procedure di frontiera dovrebbero includere misure di salvaguardia procedurali fondamentali, incluso il diritto al ricorso. Non dovrebbero essere mai applicate ad alcun minore, che sia o meno accompagnato.
- ✓ Dopo averne controllato la situazione immediata e i bisogni, tutti i minori dovrebbero essere inviati lontano dal confine per una completa procedura dei migliori interessi, che riguardi sia i loro bisogni di accoglienza sia soluzioni durature.

2.2. Le procedure di controllo europee devono essere più incentrate sui minori e devono tener conto delle loro sensibilità.

I riferimenti alla necessità di dare priorità ai diritti dei minori in spostamento, e di intraprendere valutazioni dei migliori interessi prima di agire in un certo modo, sono impegni graditi nel nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Tuttavia, le proposte resteranno solo un desiderio se la procedura di controllo non ha la giusta finalità e le giuste misure di salvaguardia per rispettare e soddisfare i migliori interessi del minore.

La frontiera serve innanzitutto come opportunità per identificare e controllare i minori, rinviano loro (e le loro famiglie) al sistema di protezione dei minori o altri strumenti di supporto. Dovrebbero essere elaborati in modo da assicurare che i minori non vengano scambiati per adulti e trattati quindi come tali. Dovrebbero assicurare l'identificazione e la risposta ai bisogni immediati di protezione e sanitari, derivanti da rischi e vulnerabilità. Dovrebbero prevedere la messa in atto di misure di salvaguardia per i minori durante le fasi iniziali di controllo per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico.

In seguito alle procedure iniziali di controllo, tutti i minori, inclusi quelli non accompagnati e le famiglie con minori di età inferiore ai 18 anni, dovrebbero essere allontanate dal confine per determinare il loro stato dopo i restanti processi di controllo proposti. Come abbiamo visto nel [documento informativo](#) di maggio, il confine non è il luogo per la valutazione completa delle circostanze e dei migliori interessi del minore, aspetti essenziali per la determinazio-

ne delle loro richieste. Una soluzione duratura, che sia l'integrazione nello stato ospitante, il trasferimento in un altro stato membro dell'Unione europea o il rinvio in un paese terzo, dovrebbe essere determinata contestualmente ad una procedura ordinaria all'interno del territorio, con una gestione migliorata dei casi per assicurare una procedura di supporto idonea e tempestiva.

Di conseguenza, il processo iniziale di controllo serve da prima fase per un processo semplificato e più efficace, che risponda alle necessità di tutti i minori e assicuri loro soluzioni durature, prendendo in considerazione come prima cosa i loro migliori interessi. Il percorso di un minore in movimento attraverso il processo di migrazione e asilo più efficiente e veloce proposto dall'Unione europea avrà inizio non appena un minore migrante arrivi al confine dell'UE. La capacità di un minore di ottenere in ultima istanza una soluzione duratura, che rispetti i requisiti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), dipenderà dalla qualità dell'impegno del minore con figure professionali di rilievo dal primo incontro e, in alcuni casi, potrà essere determinata da quello che accade al confine.

Possono emergere dei rischi particolari per *minori non accompagnati*, incluso, qualora si discuta l'età dell'individuo, qualora siano stati vittime di traffico o qualora l'età o altre vulnerabilità impediscano loro di comprendere a pieno o di impegnarsi nel controllo o in parti successive del più ampio processo di migrazione e asilo. Si potrebbero verificare degli errori sull'identificazione di un minore come accompagnato o non accompagnato, o anche sulla stessa condizione di minore, o sulla vulnerabilità della situazione, come quando è apolide.

È fondamentale applicare a tutti i casi un approccio sensibile e focalizzato sui minori, *sia se i minori viaggiano da soli sia se con la propria famiglia*. Ad esempio, anche se i genitori vengono considerati non aventi diritto a una procedura di asilo importante, a causa del paese di origine, può presentarsi il caso in cui il minore all'interno di una famiglia abbia diritto alla protezione internazionale per persecuzione sui minori, come il matrimonio di minori, lo sfruttamento di bambini come soldati o lo sfruttamento per finalità criminali, e negare loro il diritto di accesso alle sostanziali procedure di asilo sarebbe una violazione dei loro diritti internazionali. In alternativa, si può presentare il caso in cui un minore non sia realmente membro della famiglia con cui sta viaggiando poiché già viene sfruttato o si prevede di sfruttarlo in Europa a beneficio degli adulti coinvolti. I minori nelle famiglie dovrebbero anche essere controllati individualmente, in particolare, come parte della verifica di vulnerabilità per identificare se sono a rischio, per esempio, di tratta o di apolidia.

La presenza di professionisti con la competenza per identificare i minori e intraprendere uno screening delle loro circostanze particolari, comprese le vulnerabilità che possono avere e i rischi che affrontano, è essenziale. Inoltre, i minori migranti non accompagnati dovrebbero sempre avere accesso a tutori e avvocati durante tutto il processo proposto. L'esperienza precedente ha anche dimostrato che è improbabile che le procedure di screening all'interno di procedure di frontiera più ampie siano efficienti o conformi ai diritti umani, a meno che non ci sia stato un aumento significativo di personale e risorse appositamente addestrate.

Fornire agenti di protezione dei minori, tutori e avvocati in una fase successiva del processo non impedirà che un minore continui ad essere abusato e sfruttato al suo arrivo o che racconti una storia iniziale che rende improbabile la sua storia successiva. Non impedirà inoltre che un minore, erroneamente valutato come adulto, sia detenuto e rinvio a procedure che possano negargli la protezione internazionale o nazionale a cui ha diritto.

In conclusione, una questione pratica fondamentale alla frontiera è la necessità di garantire un'adeguata interazione tra il sistema di gestione delle migrazioni e il sistema di protezione dei minori. Come incoraggiato dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia e dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dei migranti e delle loro famiglie nel loro commento generale congiunto n. 22/3: gli Stati dovrebbero «*garantire che le autorità responsabili dei diritti dei minori abbiano un ruolo di primo piano, con un chiaro potere decisionale, sulle politiche, le pratiche e le decisioni che riguardano i diritti dei minori nel contesto della migrazione internazionale.*» Sarà necessario fornire un collegamento strutturale pratico e completo tra il processo di screening e il sistema di protezione del minore, sia ai fini della procedura di screening stessa che di qualsiasi rinvio successivo. La cooperazione tra le agenzie di frontiera, di migrazione e di protezione dell'infanzia sarà necessaria per garantire un approccio multidisciplinare al processo di screening e all'assistenza e al sostegno che li accompagna. I meccanismi di rinvio assicureranno che lo screening sia il primo passo di un efficace sistema di gestione dei casi, integrato sia nei processi di protezione dei minori che in quelli di migrazione.

In sintesi: raccomandazioni generali per le procedure di screening obbligatorie dell'UE

- ✓ Le procedure di screening che coinvolgono i minori devono essere esplicitamente modellate e guidate dal principio del miglior interesse.
- ✓ Come punto di partenza, questo richiede l'obbligo di **valutare le circostanze individuali di tutti i minori**, sia che attraversino il confine da soli o in famiglia, indipendentemente dal loro status migratorio o dal fatto che presentino una richiesta di protezione internazionale. Dovrebbe essere sviluppata una guida dell'UE su come ciò possa essere raggiunto per assistere gli Stati membri a tal riguardo.
- ✓ Oltre a soddisfare le responsabilità di gestione della migrazione, **le procedure di screening dovrebbero servire come elemento di un sistema integrato di protezione dei minori**. Le misure dell'UE dovrebbero riconoscere espressamente le responsabilità di protezione dell'infanzia implicate dall'arrivo dei bambini alla frontiera.
- ✓ La legge dell'UE dovrebbe assicurare che una gamma appropriata di professionisti sia coinvolta nel processo di screening per garantire che le procedure di screening iniziale siano condotte in modo da soddisfare i vari bisogni del singolo minore. Questo dovrebbe includere il coinvolgimento di funzionari per la protezione dei minori alla frontiera, accanto agli agenti di frontiera.
- ✓ Le misure dell'UE dovrebbero promuovere e facilitare il **coordinamento inter-agenzia**, anche attraverso meccanismi di rinvio.
- ✓ Alla frontiera, le misure dell'UE dovrebbero promuovere un **approccio multidisciplinare** alle procedure di screening, simile all'approccio adottato per quanto riguarda le valutazioni individuali nella [Direttiva sulle misure di salvaguardia per i minori](#) (articolo 7).

- ✓ Le misure dell'UE dovrebbero promuovere la formazione congiunta (anche attraverso finanziamenti UE dedicati a questo scopo o la formazione delle agenzie UE).
- ✓ Per sostenere gli Stati membri, l'UE dovrebbe sviluppare una guida per assicurare che l'interesse superiore del minore sia una considerazione primaria nelle procedure di screening.

2.3. Le procedure di screening devono includere misure di salvaguardia specifiche per i minori nelle procedure di screening

Le procedure di screening dell'UE devono contenere una serie di misure di salvaguardia specifiche, anche per quanto riguarda la fornitura di informazioni, il sostegno e l'assistenza indipendenti dai minori, l'identificazione se un individuo è un minore, l'identificazione se un minore è accompagnato da un genitore, un tutore legale o un accompagnatore abituale, l'esecuzione di controlli sanitari e l'identificazione di rischi medici, l'identificazione di ulteriori vulnerabilità, l'identificazione e il rinvio di minori sospetti vittime di tratta, l'identificazione di rischi per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, il processo interrogatorio e il divieto di detenzione e privazione della libertà. Affrontiamo ciascuno di essi uno alla volta qui di seguito.

Fornitura di informazioni, supporto indipendente e assistenza

Molti minori potrebbero trovare difficile capire quali informazioni particolari siano necessarie se non viene data loro alcuna indicazione su quali delle loro molte esperienze passate possono essere rilevanti per la situazione in cui si trovano. Questo sarà ancora più vero durante il processo di screening proposto, dove sono loro richieste prove e informazioni complesse, come le informazioni che possono emergere in uno screening di sicurezza nazionale e ordine pubblico o in una procedura di de-briefing. Tuttavia, non viene proposto di procurare al minore un avvocato, che potrebbe fornirgli una consulenza legale adatta a lui/lei, né di fornirgli un tutore, che potrebbe assisterlo con informazioni e sostegno per comprendere meglio e negoziare un processo poco familiare e difficile.

L'età di un minore e/o le vulnerabilità esistenti potrebbero avere un impatto diretto sulla sua capacità di fornire un resoconto accurato della sua storia e di ciò che gli spetterebbe durante le verifiche apparentemente pratiche relative a salute, sicurezza e ordine pubblico e durante il processo di de-briefing. Qualsiasi difficoltà incontrata dal minore sarà pienamente mitigata solo dalla presenza di un avvocato, che sia in grado di spiegare la natura delle procedure di screening, così come di un tutore, che possa fornire al bambino il supporto necessario per permettergli di avere sufficiente fiducia nei processi per rivelare quante più prove possibili.

Un avvocato e un tutore potrebbero anche essere necessari per assicurare che, se la sua età è contestata, sia sottoposto a un appropriato processo di valutazione dell'età all'interno del sistema nazionale di protezione dei minori.

Le conseguenze di una mancata assistenza al bambino da parte di questi professionisti essenziali e complementari possono avere conseguenze molto gravi per il minore. Per esempio, un bambino non accompagnato, intervistato senza un tutore o un avvocato, può dare l'impressione errata di aver preso parte volontariamente ad azioni che possono comportare un rischio per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, a causa del servizio prestato come bambino soldato o perché era membro di una rete criminale, questo nonostante il fatto che non abbia la capacità di dare un consenso consapevole e che sia stato sfruttato e abusato da adulti.

La proposta modificata per una rifusione del regolamento sulle procedure d'asilo propone anche che le informazioni raccolte durante la procedura di screening siano prese in considerazione nel successivo esame della domanda d'asilo di un individuo. Ma sia i minori non accompagnati che quelli accompagnati potrebbero non avere la capacità, la comprensione o la lingua per articolare una richiesta di protezione internazionale o nazionale durante il processo di screening senza l'assistenza di un avvocato e di un tutore. Inoltre, i minori potrebbero temere o essere incapaci di fidarsi dell'autorità che li intervista.

Per ulteriori discussioni sull'importanza dell'assistenza legale nelle procedure di frontiera, vi rimandiamo al rapporto della KIND Child Circle su [Advancing Protection for Unaccompanied Children in Europe by Strengthening Legal Assistance](#).

Raccomandazione:

La legge dell'UE dovrebbe garantire che, durante il processo di screening, i minori debbano essere forniti di un avvocato e di un tutore prima che venga condotto qualcosa di più dei controlli biometrici e sanitari di base. Se possibile, questi professionisti continueranno a rappresentare il minore una volta che è stato deferito al sistema di protezione dei minori. Se questo non è possibile, essi agiranno in veste temporanea, ma si terranno in contatto con gli avvocati e i tutori più permanenti per assicurare la coerenza e la continuazione di qualsiasi rapporto di fiducia che siano stati in grado di stabilire con il minore.

Identificare se un individuo è un minore

Anche se ci potrebbe essere una piccola minoranza di individui che si spacciano per minori all'arrivo, il danno che potrebbe essere causato ai minori non accompagnati erroneamente ritenuti adulti nelle procedure di frontiera proposte potrebbe essere significativo. Saranno soggetti alla detenzione in strutture per adulti e privati delle procedure appropriate e dell'assistenza di un tutore. Questo, a sua volta, potrebbe portare al loro rinvio alle procedure di asilo e di rimpatrio della frontiera e al loro respingimento. Inoltre, i minori spesso considerano la loro età cronologica come una parte determinante della loro identità e una valutazione errata dell'età potrebbe portarli a perdere ogni fiducia nel sistema di asilo e migrazione e a non rivelare le basi su cui hanno diritto alla protezione internazionale o nazionale.

Inoltre, è opinione comune che sia una sfida valutare accuratamente l'età di un individuo. Questo perché la loro salute, la dieta e le esperienze passate possono avere un impatto

significativo sul loro aspetto e le valutazioni mediche dell'età identificano la maturità, al contrario dell'età cronologica. Di conseguenza, l'EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) ha raccomandato che si può meglio valutare l'età attraverso un processo di valutazione multidisciplinare, che riunisca una serie di professionisti con esperienza di lavoro con i minori. È improbabile che questo sia possibile come parte della procedura di screening proposta, a causa del tempo molto limitato e della mancanza della gamma necessaria di professionisti qualificati alla frontiera. Sarebbe possibile se l'individuo fosse trasferito nel sistema per la tutela dei minori degli Stati membri e se lo Stato membro avesse adottato la necessaria Procedura Operativa Standard per intraprendere una valutazione multidisciplinare dell'età.

Trasferire tempestivamente un individuo di età controversa lontano dalla frontiera sarebbe anche in accordo con il riconoscimento, in altre parti del Patto, che un numero considerevole di bambini in arrivo alla frontiera potrebbe essere vittima della tratta verso l'UE, e conforme all'articolo 13.2 della direttiva europea sulla tratta degli esseri umani secondo la quale, ove l'età della persona risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, è richiesto che la persona in questione sia considerata un minore e ottenga quindi accesso immediato ad assistenza, sostegno e protezione.

Inoltre, le proposte contenute nel Patto creano uno spartiacque per l'esclusione da successive procedure di frontiera non solo a 18 anni, per i minori non accompagnati, ma anche a 12 anni per i minori accompagnati. Ciò presenta il rischio di porre ulteriori sfide e violazioni dei diritti dei minori in quanto i minori migranti spesso non hanno con sé documenti che attestino la loro età e non ci sono metodi scientificamente provati per distinguere un bambino di 12 anni da un bambino di 13 anni.

Raccomandazione:

La legge europea dovrebbe stabilire che, ove vi sia ragionevole dubbio circa la corretta età cronologica di un individuo, all'individuo spetterà il beneficio del dubbio e sarà trattato come un minore fino a quando non sarà possibile organizzare una valutazione multidisciplinare dell'età all'interno del sistema statale per la tutela dei minori, lontano dalla frontiera e con l'assistenza di un tutore o di un avvocato.

Identificare se un minore è accompagnato da un genitore, un tutore legale o un tutore non legale

Può darsi il caso che un minore in viaggio, durante la fuga dal paese di origine o durante il viaggio verso l'Europa, venga adottato da una famiglia in via non ufficiale per ragioni umanitarie, e che la sua inclusione in quella famiglia sia nel suo interesse ed equivalga ad un'adozione di fatto o *kafala* (per ulteriori pubblicazioni dell'ISS vedere [qui](#)). Ma potrebbero esserci altri bambini che sono stati portati dal loro paese d'origine o "adottati", durante il viaggio, da adulti a scopo di sfruttamento o abuso durante il viaggio stesso o nel paese di destinazione.

Identificare le reali intenzioni degli adulti coinvolti richiederà l'intervento di esperti sia nella protezione che nel traffico dei minori. Anche il minore in questione avrà bisogno dell'assistenza di un tutore con una comprensione del traffico dei minori, perché le sue paure o perfino il suo legame affettivo mal riposto potrebbe renderlo restio a rivelare il trattamento che potrebbe aver ricevuto prima di raggiungere la frontiera. Ciò significa che potrebbe attenersi a una "leggenda" o a una storia come gli è stata presentata dal suo trafficante durante un certo periodo di tempo.

Può anche darsi il caso che il minore non abbia idea del destino che potrebbe spettargli se dovesse rimanere con gli adulti in questione. Gli archivi potrebbero rivelare eventuali precedenti di un adulto nell'attraversamento di confini con altri bambini.

Raccomandazione:

Qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che un minore non stia viaggiando con un genitore, tutore legale o accompagnatore abituale, gli adulti dovrebbero essere interrogati separatamente da professionisti con conoscenze sia nel campo del traffico che in quello della protezione dei minori. Nel frattempo, al minore dovrebbe essere affidato un tutore e dovrebbe essere intervistato in presenza di tale tutore. Andrebbe tenuto presente che potrebbe essere necessario del tempo prima che il minore sia pronto a fornire informazioni riguardo ad abusi subiti in passato e che l'adulto intendeva sfruttare il minore solo dopo aver attraversato la frontiera.

Controlli sanitari e individuazione dei rischi medici

La procedura di controllo qui proposta include una prima valutazione dello stato di salute. Non viene fornita alcuna indicazione su chi dovrebbe condurre tali valutazioni, se personale medico qualificato e indipendente o semplicemente le guardie di frontiera. L'entità dei controlli proposti è inoltre poco chiara. Lo screening per le malattie infettive, come la tubercolosi e il COVID-19, sarebbe sicuramente nell'interesse sia del minore che di chiunque altro con cui questi potrebbe entrare in contatto successivamente e potrebbe essere effettuato attraverso semplici analisi del sangue o altri test condotti dal personale medico qualificato di frontiera. In questi casi, un risultato positivo potrebbe significare un breve periodo di quarantena, ma non giustificerebbe l'esclusione dall'entrata nel territorio e dalle procedure. Nel caso di alcuni minori effettuare analisi del sangue o altri test potrebbe essere nel loro interesse anche per determinare se il minore è affetto da malattie come il diabete o l'anemia falciforme, che potrebbero comportare dei rischi se non dovessero essere trattate con la massima urgenza.

È possibile anche che un controllo preliminare porti alla luce tracce della tipologia di abuso o sfruttamento associato con il traffico di minori, con la tortura, con la violenza sessuale o con il reclutamento come bambino-soldato, per cui si renderebbe necessario un tempestivo trasferimento in un luogo sicuro lontano dal confine.

Tuttavia, un breve controllo medico di frontiera difficilmente potrà identificare tutta la gamma di ulteriori vulnerabilità che un minore potrebbe avere, comprese disabilità fisiche, mentali o cognitive. È anche vero che esami più invadenti potrebbero traumatizzare ulteriormente un minore che abbia già subito abusi o che sia stato già sfruttato da adulti in passato. Dunque, questo tipo di esami dovrebbero essere condotti esclusivamente dopo che il minore è stato inserito nel sistema di protezione dei minori e in presenza e con l'assistenza del tutore designato, in modo da poter fornire il suo consenso informato.

Raccomandazione:

Le misure dell'UE dovrebbero specificare che i controlli medici di frontiera dovrebbero essere limitati al rilevamento di virus, malattie infettive e malattie gravi o abusi e che dovrebbero essere effettuati da personale medico indipendente e adeguatamente qualificato.

Identificazione di ulteriori vulnerabilità

La proposta per la regolamentazione del processo di screening, inoltre, non individua altre possibili vulnerabilità che dovrebbero essere considerate durante i controlli e non riconosce che queste vulnerabilità avranno un impatto su qualsiasi decisione futura riguardo al minore, che si tratti di ricevere protezioni internazionali o sussidiarie, di un trasferimento verso un altro Stato membro, di procedure a sostegno del rimpatrio o di ritorno in un paese terzo. Inoltre, nonostante sia scritto che durante la procedura di screening i diritti e le vulnerabilità del minore verranno tenute in considerazione fornendo loro sostegno da parte di personale qualificato per il lavoro con i minori, non è specificato che questi saranno funzionari addestrati per la protezione dei minori. Potrebbe trattarsi invece di addetti alla gestione delle frontiere, come i membri dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. È poco probabile che questi addetti siano sufficientemente qualificati per l'identificazione di ulteriori vulnerabilità, come disabilità fisiche o cognitive o disordini psichiatrici o psicologici. Inoltre, anche se questi fossero in grado di identificare tali vulnerabilità, è poco probabile che presso la frontiera si possano trovare le risorse umane ed economiche necessarie per fornire al minore l'assistenza necessaria sotto forma di un interprete del linguaggio dei segni, un consulente di salute mentale, un assistente di sostegno o un mediatore culturale. Questa è un'altra buona ragione per fare in modo che il minore venga trasferito nel sistema nazionale di protezione dei minori dopo qualsiasi controllo iniziale di identità, sanitario e di sicurezza, in modo che l'entità dei suoi bisogni in materia di procedure di supporto speciali possa essere esplorata e assicurata.

Ci sono inoltre le difficoltà che potrebbero essere incontrate durante il processo di screening dai minori accompagnati. In particolare, attraverso la breve procedura condotta alla frontiera non è possibile stabilire con sicurezza se l'accompagnamento fornisca loro sufficiente protezione dal rischio di abusi, sfruttamento o traffico, o se i minori abbiano ulteriori vulnerabilità rispetto agli altri membri della famiglia, come l'apolidia o la presenza di motivi specifici per la richiesta di asilo.

Raccomandazione:

La legge europea dovrebbe specificare che il processo di screening di minori con maggiori vulnerabilità dovrebbe essere effettuato da agenti di protezione minorile adeguatamente qualificati e in presenza del tutore.

Identificazione e segnalazione dei minori vittime di tratta

La Strategia europea per l'Unione della sicurezza include come tema specifico il bisogno di identificare tempestivamente le vittime di tratta non europee. Tuttavia, anche se il regolamento dello screening proposto contiene un riferimento generico alla legge europea e alla Carta dei diritti fondamentali, esso non risponde alle sfide poste dalla diversità e dalla complessità dei fenomeni del traffico di minori. Fare affidamento esclusivamente sugli addetti di frontiera per identificare se un minore sia stato trafficato, come parte di un processo breve e generalizzato, non risponde adeguatamente al problema. Inoltre, nel Patto non viene fatto alcun tentativo di creare un collegamento con il processo di screening interno al Meccanismo Nazionale di Riferimento sulla tratta, già stabilito in molti Stati membri.

Dati i tempi e le risorse limitate per il processo di screening, i professionisti alla frontiera non potranno fare altro che decidere se vi sono motivi sufficientemente validi per credere che un minore possa essere stato vittima di tratta. Sarà necessario assicurare che tutte le guardie di frontiera e gli altri professionisti abbiano le competenze necessarie per affrontare questo compito iniziale e per distinguere efficacemente tra traffico e contrabbando di esseri umani. Allora sarà necessario indirizzare il minore al Meccanismo Nazionale di Riferimento appropriato lontano dalla frontiera.

Raccomandazione:

Le misure dell'UE dovrebbero garantire che i professionisti delle frontiere e di altri settori siano formati per identificare se ci sono ragionevoli motivi per credere che un minore possa essere stato trafficato e per distinguere tra traffico e contrabbando di esseri umani. Se si scopre che ci sono ragionevoli motivi per credere che un minore sia stato trafficato, deve essere indirizzato al Meccanismo Nazionale di Riferimento appropriato e a un luogo di sicurezza lontano dalla frontiera senza indugio.

La Commissione europea deve tener conto del fatto che la Strategia europea per l'Unione della sicurezza 2020-2024 riconosce la portata della tratta verso e all'interno dell'UE e, quindi, deve consultare il suo coordinatore anti-tratta, la piattaforma della società civile dell'UE contro la tratta di esseri umani e i relatori nazionali dell'UE o meccanismi equivalenti per garantire che le proposte di screening e di frontiera soddisfino le esigenze dei minori possibili vittime di tratta verso o all'interno dell'Europa.

Identificazione dei rischi per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico

A un minore non accompagnato o accompagnato può essere negato l'ingresso alla procedura di migrazione e asilo nella fase di screening, se lui o un genitore, nel caso di un minore accompagnato, sono considerati un rischio per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Le possibili ripercussioni di una decisione errata su tale rischio sono immense e potenzialmente mettono il minore a rischio di respingimento. Tuttavia, un minore non accompagnato potrebbe non avere la capacità necessaria per comprendere le possibili conseguenze delle informazioni di base fornite alla frontiera. Un genitore può essere considerato un rischio per la sicurezza nazionale, ma il minore potrebbe in realtà avere opinioni politiche o religiose in conflitto con quelle del genitore e potrebbe avere un diritto individuale alla protezione internazionale proprio dal gruppo a cui si pensa che il genitore sia affiliato. In alternativa, può accadere che un minore sia stato trafficato e che all'adulto con cui viaggia venga negato l'ingresso per motivi di ordine pubblico e che il bambino venga poi riportato in un altro Stato per esservi sfruttato e abusato.

Raccomandazione:

Il diritto dell'UE dovrebbe prevedere che a un minore non venga negato l'ingresso per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico senza un colloquio più dettagliato lontano dalla frontiera, per il quale sia in grado di prepararsi con l'assistenza di un tutore e di un avvocato. Deve anche avere l'opportunità di presentare un ricorso legale contro qualsiasi decisione che lo escluda da un processo sostanziale di migrazione e asilo. In attesa dell'esito di tale appello, dovrebbe essere deferito al sistema nazionale di protezione dei minori, che può fornirgli una sistemazione sicura se ciò è ritenuto necessario.

Il processo di de-briefing

Il modulo di de-briefing, che è allegato alla proposta di regolamento dello screening, contiene domande biometriche standard, ma include anche una sezione relativa al viaggio del minore verso l'UE e al finanziamento di tale viaggio. I minori quando vengono inizialmente controllati all'arrivo potrebbero avere difficoltà a dare una spiegazione completa del loro viaggio, a causa di una semplice mancanza di esperienza di viaggio internazionale. Possono anche essere stati istruiti da un genitore o da un contrabbandiere a dare un falso resoconto del loro viaggio per nascondere il coinvolgimento dell'adulto nel processo. Un minore potrebbe continuare a dare questi falsi resoconti nel processo di de-briefing e, quindi, danneggiare ulteriormente la credibilità del suo racconto. In alternativa, quando a un minore vengono poste domande simili durante il processo di de-briefing, può presumere che le sue risposte precedenti non erano accettabili e può creare un resoconto alternativo per compiacere il suo intervistatore.

La proposta modificata di rifusione del regolamento sulle procedure d'asilo accetta che le informazioni raccolte durante la procedura di screening siano prese in considerazione nel successivo esame della domanda d'asilo di una persona. Pertanto, le informazioni contenute

nella sezione «commenti e altre informazioni rilevanti» del modulo di de-briefing possono avere un effetto significativo sull'esito della richiesta di protezione internazionale o nazionale di un minore.

Inoltre, non vengono poste domande specifiche per accertare se un minore possa avere diritto alla protezione internazionale o nazionale per motivi che non sono contenuti nella Convenzione sui rifugiati, ma che sono previsti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'UNCRC (Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'ONU), nel Patto internazionale per i diritti civili e politici, nella Convenzione sullo status degli apolidi, nella Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, la Convenzione contro la tortura, il Protocollo di Palermo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità o i Principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Raccomandazione:

Le misure dell'UE devono riconoscere che le informazioni non bio-metriche raccolte alla frontiera possono avere un impatto negativo sulle decisioni successive riguardanti un minore e, pertanto, devono garantire che tali informazioni non siano raccolte da un minore senza la presenza di un tutore e di un avvocato.

Divieto di detenzione e privazione della libertà

L'esperienza in Grecia e in altri luoghi di arrivo indica che non è generalmente possibile fornire una sistemazione per i minori non accompagnati alla frontiera, che sia in grado di soddisfare gli standard internazionali contenuti nelle [Linee guida delle Nazioni Unite sull'accoglienza alternativa](#). Inoltre, il Global Compact delle Nazioni Unite ha consigliato che i minori in famiglia dovrebbero essere forniti di una sistemazione in comunità e non detentiva, dove possano accedere all'istruzione e alle strutture sanitarie e dove il loro diritto alla vita familiare e all'unità della famiglia possa essere mantenuto.

La complessità del processo di screening proposto quando è coinvolto un minore, indica che la sua detenzione alla frontiera mentre le procedure proposte sono completate sarà per una questione di settimane, e non di giorni come previsto dal regolamento proposto per lo screening. Anche il limite proposto per lo screening di cinque-dieci giorni richiederebbe un aumento ulteriore di personale e di risorse, che potrebbe essere al di là della capacità di più di uno Stato membro dell'UE e che potrebbe benissimo portare a ritardi molto maggiori di dieci giorni nella fase di screening del processo. In risposta al nuovo Patto, l'UNHCR ha dichiarato che la detenzione di richiedenti asilo adulti non dovrebbe essere usata come predefinita o obbligatoria per tutti gli arrivi, ma piuttosto rimanere come eccezione. In particolare, è sua opinione che periodi minimi di detenzione sono ammissibili solo al principio per effettuare controlli iniziali di identità e sicurezza nei casi in cui l'identità è indeterminata o contestata, o ci sono indicazioni di rischio per la sicurezza.

Quando sono coinvolti dei minori, l'opinione internazionale è molto chiara e concorda sul fatto che i minori non dovrebbero mai essere detenuti per motivi legati all'immigrazione. Inoltre, la posizione dell' [UNHCR](#) è che bisognerebbe esplorare le alternative alla detenzione delle famiglie e che bisognerebbe fornire ai bambini non accompagnati adeguate soluzioni alternative di assistenza, come stabilito dalle autorità competenti per l'infanzia.

Eppure le proposte porteranno alla detenzione di bambini sopra i 12 anni, anche se accompagnati dai loro genitori. Sembra che siano state condotte poche ricerche sul tasso di maturazione dei minori tra i 12 e i 18 anni e se questo li rende più capaci fisicamente, psicologicamente ed emotivamente di sopportare periodi di detenzione potenzialmente lunghi senza soffrire vari tipi di danni. È anche possibile che alcuni di questi minori siano stati trafficati dagli adulti con cui viaggiano e che siano ulteriormente a rischio di abusi e sfruttamento durante la detenzione.

Inoltre, la creazione di un tale sottoinsieme di minori passibili di detenzione, può incoraggiare i genitori a mandare un minore più grande da solo verso una procedura di frontiera in modo da accertarsi che non sia detenuto e che quindi possa essere a rischio di sfruttamento e abuso da parte di altri adulti non collegati alla comunità o essere trasferito in un altro Stato membro e separato permanentemente dalla sua famiglia.

Raccomandazione:

La legge dell'UE dovrebbe prevedere che i minori che arrivano alla frontiera debbano essere indirizzati a un sistema di protezione dei minori appropriato o a una sistemazione familiare alternativa entro 24 ore dal loro arrivo alla frontiera. Tali sistemi dovrebbero essere tenuti al collegamento con gli attori del sistema di gestione delle migrazioni, in modo che i processi di screening più complessi possano essere successivamente completati e registrati.

Dopo che i controlli e le valutazioni che possono essere effettuati rapidamente alla frontiera, sono stati completati, i bambini non accompagnati dovrebbero essere collocati in un'adeguata sistemazione alternativa all'interno del sistema nazionale di protezione dell'infanzia e i minori accompagnati dovrebbero essere sistemati con altri membri della famiglia in un alloggio protetto, che soddisfi i loro bisogni essenziali.

In sintesi: misure di salvaguardia specifiche per i minori nelle procedure di screening

- ✓ Le procedure di screening dell'UE devono contenere una serie di misure di salvaguardia specifiche, anche per quanto riguarda la fornitura di informazioni, il sostegno e l'assistenza indipendenti dai minori, l'identificazione se un individuo è un minore, l'identificazione se un minore è accompagnato da un genitore, un tutore legale o un accompagnatore abituale, l'esecuzione di controlli sanitari e l'identificazione di rischi medici, l'identificazione di ulteriori vulnerabilità,

l'identificazione e il rinvio di minori sospetti vittime di tratta, l'identificazione di rischi per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, il processo interrogatorio e il divieto di detenzione e privazione della libertà.

- ✓ Le proposte di screening dell'UE dovrebbero essere modificate in modo da includere specifici obblighi che forniscano ai minori **informazioni, sostegno e assistenza indipendenti durante il processo di screening**. In particolare, questo comporterà la presenza di un tutore per i minori non accompagnati e assistenza legale gratuita per tutti i minori durante le procedure di screening e tutte le successive.
- ✓ Identificazione di un minore: i processi di valutazione dell'età durante la procedura di screening dovrebbero limitarsi a **determinare eventuali dubbi ragionevoli sull'età dell'individuo**, per poi applicare il beneficio del dubbio e trattare l'individuo come presunto minore, da sottoporsi a una procedura successiva di valutazione dell'età, approfondita e multidisciplinare, lontano dal confine.
- ✓ Identificazione di un minore come accompagnato o non accompagnato: se c'è ragione di credere che un minore non sia accompagnato da un genitore, un tutore legale o un accompagnatore abituale, lui e l'adulto dovrebbero essere intervistati separatamente; con l'assistenza di un tutore per il minore. Questi colloqui devono essere condotti da agenti addetti alla protezione minorile lontano dal confine.
- ✓ Le misure europee dovrebbero specificare che i controlli sanitari e l'identificazione di rischi medici al confine dovrebbero essere limitati a coloro che devono identificare virus, malattie infettive, morbi gravi o abuso, e devono essere effettuati da personale medico indipendente e adeguatamente qualificato.
- ✓ La legge europea dovrebbe specificare che il processo di screening di minori con maggiori vulnerabilità dovrebbe essere effettuato da agenti di protezione minorile adeguatamente qualificati e in presenza del tutore.
- ✓ Identificazione di rischio di traffico minorile e referral: se ci sono sospettate ragioni di traffico minorile, il minore deve essere trasportato in un luogo sicuro lontano dal confine per una valutazione completa della situazione e dei suoi migliori interessi. Nei casi in cui sorge un ragionevole dubbio dal rapporto tra il minore e l'adulto accompagnatore, o dove ci siano indicazioni di traffico, potrebbe essere appropriato intervistare il minore separatamente, per valutare il rischio di traffico, così come se sia nei suoi migliori interessi essere separato dall'adulto accompagnatore.
- ✓ Identificazione di apolidia e referral: in caso di indicazioni di apolidia di un bambino o un familiare, l'individuo deve essere rinvioato verso una procedura di determinazione dell'apolidia lontano dal confine. Vedere ulteriori indicazioni dal network europeo sull'apolidia.
- ✓ La portata e lo scopo delle procedure di de-briefing per i minori al confine, devono essere limitati. Le informazioni raccolte durante la procedura di screening, inclusa la procedura di de-briefing, dovranno essere considerate durante la valutazione successiva alla richiesta di asilo di una persona. **I minori quindi devono ricevere supporto e assistenza indipendenti**, inclusa assistenza legale gratuita, prima e durante la procedura di de-briefing.

- ✓ Le misure europee dovrebbero assicurare che siano in atto particolari misure di **salvaguardia per i minori che riguardano le valutazioni di rischio per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico**, anche quando i loro genitori sono valutati come pericolosi per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico.
- ✓ La detenzione di minori per lo svolgimento delle procedure di screening dovrebbe essere proibito.
- ✓ **Le procedure di screening che coinvolgono i bambini non dovrebbero superare, in linea di principio, le 24 ore.**
- ✓ In circostanze eccezionali, come casi di afflusso di massa, e nel caso in cui le procedure di screening richiedano più tempo, **le condizioni di accoglienza adeguate, idonee ai bambini, devono essere messe in atto al confine.**

2.4. Il conseguimento della trasparenza e della affidabilità delle procedure alla frontiera sarà vitale per evitare violazioni dei diritti delle persone alla frontiera.

Il conseguimento della trasparenza e della affidabilità delle procedure alla frontiera sarà vitale per evitare violazioni dei diritti delle persone alla frontiera, sia che siano il risultato di azioni intenzionali che di omissioni, come la mancata predisposizione di risorse adeguate. I meccanismi di monitoraggio proposti devono essere volti a considerare i bisogni specifici dei minori, così come le misure di salvaguardia che dovrebbero essere istituite per loro

La proposta del Patto, riguardante l'adozione degli Stati membri di disposizioni per investigare accuse di mancato rispetto dei diritti fondamentali in relazione allo screening preliminare, è bene accolta. Nello specifico, ogni Stato membro dovrebbe stabilire un meccanismo di monitoraggio indipendente, per assicurare che i diritti fondamentali siano rispettati durante tutto il processo di screening e che qualsiasi accusa di violazione dei diritti fondamentali venga propriamente investigata. Il meccanismo dovrebbe essere parte dell'amministrazione e monitoraggio della situazione migratoria a disposizione nel nuovo Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Di conseguenza, gli Stati membri europei dovrebbero integrare i risultati del proprio meccanismo di monitoraggio nazionale nelle loro strategie future.

In sintesi: le nostre raccomandazioni generali per il monitoraggio di meccanismi indipendenti dei diritti fondamentali durante i processi di screening preliminari e al confine

- ✓ Lo scopo del monitoraggio non dovrebbe essere solamente quello di prevenire e rispondere alle violazioni dei diritti umani, ma anche rendere noti interventi necessari e azioni come riforme di politica, un rafforzamento della cooperazione tra le agenzie e un potenziamento mirato delle capacità.
- ✓ Come sostenuto dall' ECRE e soci, il monitoraggio deve essere esteso oltre la procedura di screening, non deve dipendere dalle autorità nazionali, e deve coinvolgere organizzazioni indipendenti come le ONG.
- ✓ Le attività di monitoraggio dovrebbero esaminare le procedure, le misure di salvaguardia, i servizi e le condizioni che potrebbero interessare i minori. Ciò include le procedure di valutazione dell'età, l'identificazione come non accompagnati o sotto la responsabilità di un adulto, l'identificazione di minori che potrebbero essere stati trafficati, eventuali privazioni di libertà, trasmissione di informazioni, l'accesso alla tutela, misure di sicurezza nazionale e ordine pubblico, la (non) valutazione di circostanze di minori all'interno di famiglie, il trasferimento ad autorità di protezione dei minori e l'accesso ai servizi.
- ✓ La legge e le misure operative europee dovrebbero assicurare che i meccanismi di reclamo siano riconosciuti, interamente finanziati, a misura di bambino e accessibili.
- ✓ La legge europea dovrebbe assicurare che le presunte vittime delle violazioni dei diritti abbiano accesso ai servizi, inclusa l'assistenza legale, in modo da poter chiedere e ottenere giustizia. I minori devono essere in grado di accedere a prestatori di assistenza legale competenti che li supportino in merito ai propri diritti e bisogni specifici. I tutori indipendenti dovrebbero assistere i minori non accompagnati nei processi di richiesta di rimedi.
- ✓ Il monitoraggio dovrebbe coinvolgere diversi attori inclusi individui addetti alla protezione dei minori.
- ✓ Le misure operative europee dovrebbero incrementare la cooperazione effettiva tra l'UE e le autorità nazionali così come tra gli attori della società civile e gli organi di monitoraggio internazionale.
- ✓ Un quadro di monitoraggio dovrebbe inoltre identificare i mandati e i ruoli dei diversi attori, che potrebbero avere tra le loro competenze il monitoraggio di procedure di frontiera, con l'obiettivo di assicurare che tutte le loro attività siano considerate accuratamente in termini di suggerimenti per eventuali modifiche. Questo include specifici mandati di monitoraggio di attori come il gruppo GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani) e gli Ombudsman per i diritti all'infanzia.
- ✓ La legge europea ordina agli Stati membri di mettere in atto misure di salvaguardia adeguate per garantire l'indipendenza dei meccanismi nazionali.

Il Patto propone che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) fornisca linee guida generali per l'istituzione di tali meccanismi e il loro funzionamento indipendente. Inoltre, gli Stati membri potrebbero chiedere il supporto della FRA nello sviluppo del meccanismo di monitoraggio nazionale, incluse le misure di salvaguardia per l'indipendenza, la metodologia di monitoraggio e i programmi di formazione appropriati.

In sintesi: le nostre raccomandazioni per il ruolo dell'Agenzia per i diritti fondamentali

- ✓ In linea con la proposta, la FRA dovrebbe fornire agli Stati membri delle indicazioni generali per l'istituzione di tale meccanismo e il suo funzionamento indipendente.
- ✓ Le indicazioni della FRA dovrebbero affrontare specificamente le modalità di monitoraggio dei diritti dei minori (es. procedure, condizioni, misure di salvaguardia e sostegni).
- ✓ La FRA (Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali) dovrebbe consultare gli esperti di diritti e protezione dei minori (come gli Ombudsman per i diritti all'infanzia e ONG specializzate) durante lo sviluppo delle linee guida.

Conclusioni

La posta in gioco per l'istituzione di misure ai confini esterni dell'UE è alta. Consigliamo che le misure proposte dalla Commissione siano rielaborate a favore del rispetto dei diritti dei minori e della considerazione dei migliori interessi di ogni minore. Avere un approccio più incentrato sulle esigenze dei minori, con particolare attenzione a triage, screening di vulnerabilità e referral progressivo al confine, contribuirà essenzialmente a una gestione dell'immigrazione più efficiente all'interno dell'UE.

Ogni misura dell'UE al confine dovrebbe inoltre essere maggiormente connessa con le azioni previste dalla [Comunicazione sulla protezione dei bambini migranti](#), dalla Strategia europea sui diritti del bambino e dalle priorità europee in materia di anti-tratta.

Pertanto, esortiamo tutti i soggetti interessati a considerare a pieno le implicazioni per i minori durante tutte le fasi delle procedure al confine. Incoraggiamo inoltre attivamente le autorità e le agenzie nazionali per la protezione dei minori a considerare queste proposte e fornire un contributo ai propri governi nazionali, in relazione alle correnti negoziazioni dell'UE, per garantire che le responsabilità in materia di protezione di tutti i minori del territorio europeo siano affrontate pienamente.

With the support of



*Initiative
for children in migration*

H&M FOUNDATION

Contact persons



Child Circle

(For follow up on EU policy and law)

Rebecca O Donnell
Director, Child Circle
rebecca@childcircle.eu

Nadine Finch
Associate Member, Child Circle
nadine@childcircle.eu

Jyothi Kanics
Associate Member Child Circle
jyothi@childcircle.eu

www.childcircle.eu



KIND Europe

(For follow up on the activities of
KIND Europe partnership)

Lisa Frydman
Vice President for International Programs,
KIND Ifrydman@supportkind.org

Marieanne McKeown
mmckeown@supportkind.org

www.supportkind.org

This report is copyrighted to Child Circle and KIND and published in February 2021.